

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità di modificare gli artt. 1, 3, 7, 16 ed abrogare gli artt. 32 *bis*, 32 *ter* del Regolamento del Settore Tecnico;
- ritenuto, altresì, opportuno introdurre nel Regolamento del Settore Tecnico la Parte IV- Attività di formazione di altre figure tecnico sportive - ed i nuovi artt. 55, 56 e 57;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Parte I Attribuzioni, struttura e organizzazione del Settore Tecnico	
Art. 1 Attribuzioni e funzioni	Art. 1 Attribuzioni e funzioni
<p>1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle esperienze internazionali, assolve le seguenti funzioni nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto Federale:</p> <p>a. ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco del calcio e le tecniche di formazione di atleti e tecnici;</p> <p>b. presiede alla formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento, inquadramento e tesseramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione federale e societaria;</p> <p>c. organizza, in raccordo con il Centro Studi Federale, attraverso un'apposita Sezione, attività di studio e ricerca in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi;</p> <p>d. organizza e coordina l'attività medica nell'ambito federale in attuazione dei regolamenti della F.I.G.C., inquadra e tesserava i medici sociali e gli altri operatori sanitari delle società attraverso l'attività di un'apposita Sezione;</p> <p>e. esercita il potere disciplinare nei confronti dei tecnici, nei limiti fissati dal presente Regolamento;</p> <p>f. adotta ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica del giuoco del calcio.</p> <p>2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi a carattere sperimentale e/o didattico per allenatori di giovani calciatori.</p>	<p>1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle esperienze internazionali, assolve le seguenti funzioni nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto Federale:</p> <p>a. ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco del calcio e le tecniche di formazione di atleti e tecnici;</p> <p>b. presiede alla formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento, inquadramento e tesseramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione federale e societaria;</p> <p>c. organizza, in raccordo con il Centro Studi Federale, attraverso un'apposita Sezione, attività di studio e ricerca in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi;</p> <p>d. organizza e coordina l'attività medica nell'ambito federale in attuazione dei regolamenti della F.I.G.C., inquadra e tesserava i medici sociali e gli altri operatori sanitari delle società attraverso l'attività di un'apposita Sezione;</p> <p>e. esercita il potere disciplinare nei confronti dei tecnici, nei limiti fissati dal presente Regolamento;</p> <p>f. adotta ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica del giuoco del calcio.</p> <p>2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi a carattere sperimentale e/o didattico per allenatori di giovani calciatori e può svolgere ogni attività, anche attraverso l'organizzazione di corsi, per la formazione, l'istruzione, la</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>3. Il Settore Tecnico è dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali</p> <p>4. Il Settore Tecnico ha sede in Firenze presso il Centro Tecnico Federale "L. Ridolfi".</p>	<p>qualificazione e l'aggiornamento di altre figure, individuate dalla FIGC, che svolgano funzioni di carattere tecnico-sportivo nell'ambito dell'organizzazione federale e societaria.</p> <p>3. Il Settore Tecnico è dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali</p> <p>4. Il Settore Tecnico ha sede in Firenze presso il Centro Tecnico Federale "L. Ridolfi".</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 Organi e loro attribuzioni</p> <p>1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. In caso di dimissioni o impedimento, le funzioni di Presidente del Settore Tecnico sono delegate al Vice Presidente più anziano di età.</p> <p>2. Il Presidente del Settore Tecnico è responsabile di fronte al Consiglio Federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.</p> <p>3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Organi e loro attribuzioni</p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>4. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente Federale nomina, sentito il Presidente del Settore Tecnico, tre Vice-Presidenti.</p>	<p>4. Invariato</p>
<p>5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono sempre invitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un rappresentante designato dalla Divisione Calcio a 5; - un rappresentante del Calcio Femminile, designato dal Presidente Federale, sentita la Commissione federale per lo sviluppo del calcio femminile ed il Presidente della LND; - il Coordinatore ed il Vice Coordinatore delle Squadre Nazionali Giovanili della FIGC. 	<p>5. Invariato</p>
<p>6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, definisce il programma per l'attuazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici.</p>	<p>6. Invariato</p>
<p>7. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Settore, dai tre Vicepresidenti del Settore e da altri tre membri nominati dal Presidente Federale, sentito il Presidente del Settore.</p>	<p>7. Invariato</p>
<p>8. Il Comitato Esecutivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ha la facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile; b. esercita tutte le altre funzioni conferitegli dal presente Regolamento. 	<p>8. Invariato</p>
<p>9. Il Presidente del Settore convoca periodicamente il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo formulando l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai componenti degli stessi. Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo sono convocate in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.</p>	<p>9. Invariato</p>
<p>10. Su invito del Presidente, sentito il Presidente Federale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rappresentanti di altri organi federali o di</p>	<p>10. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Associazioni riconosciute dalla F.I.G.C., nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.</p> <p>11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo assistono il Segretario del Settore ed il Segretario Amministrativo.</p> <p>12. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente del Settore può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.</p>	<p>11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo assiste il Direttore del Settore.</p> <p>12. Invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Uffici di Segreteria e Ufficio di Segreteria amministrativa</p> <p>1. La struttura amministrativa del Settore Tecnico è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p> <p>2. La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina l'attività.</p> <p>3. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.</p> <p>4. L'Ufficio Amministrazione è diretto dal Segretario amministrativo, che ne coordina le attività. Il Segretario amministrativo risponde operativamente ai competenti organi federali.</p> <p>5. Il Segretario del Settore ed il Segretario Amministrativo sono nominati dal Presidente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Uffici di Segreteria e Ufficio di Segreteria amministrativa</p> <p>1. La struttura amministrativa del Settore Tecnico è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dal Direttore del Settore, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, che ne coordina l'attività.</p> <p>2. Il Direttore cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.</p> <p>3. Il Direttore assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.</p> <p>4. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali, il Direttore si avvale di uno o più Segretari con competenze specifiche per lo sviluppo e gestione dell'area tecnica, dell'area manageriale e dell'area medica.</p> <p>5. Nell'esercizio della funzione amministrativa ed economica del Settore, il</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.</p> <p>6. Al Segretario del Settore può essere affiancato un Vice Segretario, nominato con la stessa procedura di cui al comma precedente.</p> <p>7. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.</p>	<p>Direttore si avvale di un Segretario Amministrativo.</p> <p>6. Abrogato</p> <p>7. Abrogato</p>
<p>Parte II Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 16 Classificazione dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; c) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A; d) Allenatori di base-UEFA B; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence; f) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad esaurimento); g) Istruttori di Giovani Calciatori (ruolo ad esaurimento); h) Allenatori Dilettanti; i) Allenatori dei Portieri; l) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; m) Allenatori di Calcio a Cinque; n) Preparatori Atletici; o) Medici Sociali; p) Operatori Sanitari; q) Osservatori calcistici; r) Match analyst. 	<p style="text-align: center;">Art. 16 Classificazione dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; c) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A; d) Allenatori di base-UEFA B; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence; f) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad esaurimento); g) Istruttori di Giovani Calciatori (ruolo ad esaurimento); h) Allenatori Dilettanti; i) Allenatori dei Portieri; l) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; m) Allenatori di Calcio a Cinque; n) Preparatori Atletici; o) Medici Sociali; p) Operatori Sanitari.
<p style="text-align: center;">Art. 32 bis Osservatori calcistici</p> <p>1. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra come Osservatori calcistici, gli allenatori che</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 bis Osservatori calcistici</p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre.</p> <p>2. L'abilitazione a Osservatore calcistico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale, organizzato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. ed è prevista per lo svolgimento dell'attività, nel territorio nazionale, per conto di società professionistiche.</p> <p>3. I criteri di valutazione per l'ammissione al Corso, la durata, la quota di partecipazione e la quota di iscrizione all'Albo, nonché il numero massimo dei partecipanti da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>NORME TRANSITORIE E FINALI</p> <p>1. Al fine di consentire agli interessati il conseguimento della abilitazione e di garantire la esecuzione di accordi in essere, l'iscrizione all'Albo degli Osservatori calcistici sarà obbligatoria a decorrere dal 1° luglio 2017 e, per coloro che hanno incarichi con scadenze successive a tale data, soltanto alla conclusione degli stessi.</p> <p>2. Dal 1 dicembre 2016 al 30 giugno 2019, sarà consentito ai Direttori Sportivi di partecipare ai corsi per Osservatori calcistici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.. Coloro che avranno conseguito la relativa abilitazione in tale periodo, potranno svolgere l'attività di Osservatore calcistico, per conto di società professionistiche, mantenendo l'iscrizione nell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi. È vietato lo svolgimento contestuale della doppia attività.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 32 ter Match Analyst</p> <p>1. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra come Match analyst, gli allenatori che svolgono, per conto delle società, attività di analisi tecnico – tattiche, archiviazione digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 ter Match Analyst</p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>2. L'abilitazione a Match analyst si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale, organizzato dal Settore Tecnico della F.I.G.C..</p> <p>3. I criteri di valutazione per l'ammissione al Corso, la durata, la quota di partecipazione e la quota di iscrizione all'Albo, nonché il numero massimo dei partecipanti da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando predisposto dal Presidente del Settore.</p>	

<p align="center">Parte IV Attività di formazione altre figure tecnico-sportive</p>
<p align="center">Art. 55 Classificazione altre figure tecnico-sportive</p> <p>Il Settore Tecnico svolge le funzioni di cui all'art. 1 comma 2, attraverso l'aggiornamento delle seguenti altre figure tecnico-sportive, individuate dalla FIGC nell'ambito dell'organizzazione federale e societaria:</p> <p>a) Osservatori calcistici; b) Match Analyst.</p> <p align="center">Art. 56 Osservatori calcistici</p> <p>1. Gli Osservatori calcistici sono allenatori che svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre.</p> <p>2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi, per ottenere la qualifica di Osservatore calcistico.</p> <p>3. I criteri per l'ammissione al corso, la durata, la quota di partecipazione e la quota di iscrizione all'Elenco, nonché il numero dei partecipanti da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando dal Presidente del Settore.</p> <p align="center">Art. 57 Match Analyst</p> <p>1. I Match Analyst sono gli allenatori che svolgono, per conto delle società, attività di analisi tecnico-tattiche, archiviazione digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre.</p> <p>2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per ottenere la qualifica di Match Analyst.</p>

3. I criteri per l'ammissione al Corso, la durata, la quota di partecipazione e la quota di iscrizione all'Elenco, nonché il numero di partecipanti da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando predisposto dal Presidente del Settore.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalle presenti norme o/e in caso di contrasto e non conformità delle stesse con lo Statuto federale e/o con le disposizioni federali, trovano applicazione le norme dello Statuto federale e/o le disposizioni federali.